Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.05.2003)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I – Principi e disposizioni generali

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è autonomo, con propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e nell'ambito dell'unità della Repubblica. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, che esercita secondo le previsioni del presente statuto. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ha autonomia impositiva e finanziaria. Svolge le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli enti e delle associazioni che rappresentano interessi di rilevanza sociale a svolgere attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
4. Il Comune promuove e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale.

Art. 2 – Finalità programmatiche

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi della Costituzione secondo i diritti e i doveri dei cittadini dalla stessa sanciti.
2. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'informazione ed all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

associati, alla vita politica, economica e sociale del Comune;

b) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia; valorizzare la maternità e la paternità assicurando sostegno, anche tramite i servizi sociali ed educativi, alla corresponsabilità dei genitori nel mantenimento, nell'istruzione e nell'educazione dei figli;
c) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale tutelando gli anziani, le persone disagiate o svantaggiate nonché le categorie più deboli della società locale;
d) tutelare il valore della persona umana ed i diritti dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità;
e) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione della cultura della tolleranza;
f) tutelare la pari dignità sociale, la libertà e l'uguaglianza reale dei diritti dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali ed economiche, anche attraverso misure volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione alla vita della comunità locale;
g) sviluppare le forme di associazionismo, volontariato e cooperazione, valorizzandone l'apporto costruttivo al bene della comunità;
h) promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono lo sviluppo psico-fisico degli individui;
i) rafforzare i motivi di solidarietà interna alla comunità locale assicurando la promozione dei valori sociali, culturali, economici e politici che ne costituiscono il patrimonio di storia, di tradizione e di civiltà, integrato dagli apporti culturali, sociali ed umani che nel tempo l'anno arricchito;
j) operare affinché, nel processo di sviluppo, la comunità montopolese conservi i valori più elevati esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi della sua realtà;
k) conservare e promuovere le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, artistiche ed architettoniche presenti sul proprio territorio;
l) tutelare il territorio comunale considerandolo una risorsa limitata da salvaguardare attraverso una programmazione urbanistica che, nel contemperamento delle esigenze dello sviluppo e della tutela dell'ambiente naturale, ne assicuri un'alta qualità alle generazioni future;
m) valorizzare il lavoro e lo sviluppo economico, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
n) applicare i tributi in base alla capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo il principio di progressività, affinché ciascuno contribuisca al finanziamento della spesa pubblica;
o) intrattenere relazioni culturali e sociali con altri comuni italiani ed esteri per contribuire allo sviluppo della solidarietà fra comunità e popoli diversi;
p) riconoscere nella pace un bene fondamentale dei singoli e dei popoli contribuendo allo sviluppo di una cultura di pace, giustizia e cooperazione fra le nazioni;
q) promuovere il valore e la cultura dell'Europa unita.

Art. 3 – Funzioni

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse della collettività.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono esercitate dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie e, comunque, siano stati individuati i mezzi di finanziamento.

Art. 4 – Denominazione, stemma e gonfalone

1. Il Comune viene identificato con la denominazione "Comune di Montopoli in Val d'Arno".
2. Il Comune ha, come suo emblema, uno stemma azzurro su fondo verde raffigurante sei colli sovrapposti, sormontati da una croce con ai lati due topi; lo stemma è sormontato da una corona a cinque punte.
3. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 – Territorio

1. Il territorio comunale si estende per circa km^2 29,9, confina con i Comuni di San Miniato, Palaia, Pontedera e Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.
2. Il territorio comunale comprende le frazioni di: MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici; CAPANNE; CASTELDELBOSCO; MARTI; SAN ROMANO.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Montopoli in Val d'Arno in Via Francesco Guicciardini n. 61.
4. Le adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale si svolgono nella sede comunale. Esse possono tenersi eccezionalmente in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 6 - *Programmazione*

1. Il Comune provvede alla formazione di programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale ed alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento che tengano conto delle risorse disponibili e consumate secondo criteri da fare oggetto di specifica disciplina.

Art. 7 – Rapporti con la Regione, la Provincia e gli altri enti locali

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione, secondo il principio della cooperazione e della sussidiarietà, per ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare.
2. Collabora con la Regione e la Provincia, promuove con le autonomie locali, ed in particolare con i comuni del Valdarno Inferiore, forme di associazione, cooperazione e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coordinamento, per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, anche con riguardo alla tutela dell'ambiente, delle relative risorse, alle problematiche attinenti la sanità e la tutela e valorizzazione del bacino idrografico del fiume Arno.

Art. 8 - Albo pretorio, informazioni e pubblicità

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi di pubblicità, conoscibilità e trasparenza.
2. Nel palazzo comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità mediante specifica disciplina regolamentare.
5. Per gli stessi scopi, apposito regolamento disciplina le forme e le modalità di accesso agli atti del Comune.

TITOLO II
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – Statuto e regolamenti

Art. 9 – Statuto

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'ente nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo.

Art. 10 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti per la disciplina della propria organizzazione e per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni da esso esercitate.
2. I regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei contravventori delle disposizioni contenute negli stessi.

Art. 11 – Relazioni tra fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Le disposizioni di applicazione di nuove leggi statali, regionali o di normative comunitarie vengono recepite adeguando ed adattando queste ultime, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

CAPO I° - Competenze degli organi

Art. 12 – Riparto di competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie o attribuite, è disciplinata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è di competenza degli organi politici che lo esercitano nell'ambito delle rispettive competenze ed autonomie. La gestione tecnico-amministrativa è di competenza del Segretario Comunale / Direttore Generale e dei funzionari responsabili apicali, espressamente nominati, che le esercitano nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 13 – Deleghe

1. I soggetti titolari di competenze proprie, con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge, possono esercitarle conferendo la delega generale o speciale, fino a sua revoca. La delega tra soggetti burocratici resta limitata a situazioni di straordinarietà e temporaneità onde assicurare il buon andamento delle attività; questa sarà conferita nel rispetto e nei limiti delle qualifiche possedute.
2. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
3. Tra gli organi politici è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori secondo i principi di cui al presente statuto.

Art. 14 – Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sorti tra dipendenti del medesimo settore, sono decisi con provvedimento motivato del responsabile di settore.
2. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sorti tra i funzionari apicali della struttura, sono decisi con provvedimento motivato del Segretario Comunale.
3. Spetta al Consiglio Comunale la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi politici e quelli burocratici.

CAPO II° - Norme generali sugli organi istituzionali

Art. 15 – Organi

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 16 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ed, in ogni caso, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento di qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Gli uffici dell'ente curano l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati in originale dal Presidente e dal Segretario; riportano l'elenco dei partecipanti; indicano i voti resi pro e contro ogni proposta. Ogni membro

del Consiglio e della Giunta ha diritto che nel verbale sia riportato il proprio voto ed i motivi del medesimo.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

CAPO III° - Consiglio Comunale

Art.17 – Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La durata in carico del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18 – Prima adunanza

1. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dalla legge.
2. La prima seduta è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'apposito regolamento.

Art. 19 – Attività del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento secondo i principi generali della trasparenza e del buon funzionamento e nel rispetto delle prerogative dei consiglieri e dei rapporti tra maggioranza e minoranza.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 20 – Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente:
a) rappresenta il Consiglio Comunale dell'ente;
b) convoca il Consiglio Comunale;
c) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti;
d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da qualsiasi consigliere;
e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono indicati, salvo le modifiche decise dal Consiglio Comunale;
f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
g) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
h) convoca la prima seduta delle commissioni consiliari;
i) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

Art. 21 – Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie o in sedute d'urgenza.
2. I termini di convocazione sono disciplinati dall'apposito regolamento consiliare, fermo restando che, per le sedute d'urgenza, la convocazione deve avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 22 – Linee programmatiche di mandato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere, nel corso del mandato, l'integrazione o modifica delle linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche sopravvenute.
4. Il Sindaco e la Giunta, al termine del mandato, presentano al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 23 – Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione del mandato elettivo e durante lo stesso, rendono pubblici, mediante deposito di dichiarazioni presso la segreteria dell'Ente:

– La propria situazione reddituale e patrimoniale;
– gli incarichi o partecipazioni, a qualsiasi titolo, in società d'impresa o cooperativa;
– la propria appartenenza, nel rispetto della vigente disciplina del diritto di associazione, ad associazioni, partiti od organizzazioni in genere, precisandone la denominazione, i cui interessi siano coinvolti con lo svolgimento delle funzioni elettive.

3. Il comma che precede si applica, altresì, al Sindaco, agli assessori ed ai rappresentanti del Comune di designazione sindacale presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Le dimissioni da consigliere, presentate per scritto al Presidente del Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il Consiglio Comunale deve provvedere alla relativa surroga entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
7. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del consigliere interessato. Ciascun consigliere ha facoltà di richiedere l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza.
8. E' dovere dei consiglieri comunali partecipare ai lavori del Consiglio nonché delle commissioni e conferenze formalmente istituite di cui fanno parte. E' altresì dovere di ciascun consigliere partecipare alle cerimonie pubbliche organizzate dal Comune in occasione di ricorrenze civili.
9. Possono essere inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consiglieri nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
10. Le modalità di iniziativa e di ricorso agli uffici comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
11. A ciascun consigliere spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari.

Art. 24 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti fondamentali, atti di indirizzo, atti di controllo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente, il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di esame e controllo dei conti consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza sui seguenti atti fondamentali, salvo le competenze attribuite per legge:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali; regolamenti, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e misure d'imposta; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

6. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 25 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, garantendo almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni.

Art. 26 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 27 – Attività ispettiva

1. Il Sindaco o l'assessore competente per materia rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata da qualsiasi consigliere comunale.

CAPO IV° - Giunta Comunale

Art. 28 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di governo dell'ente, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività di governo.

Art. 29 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a sei, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati fra gli esterni al Consiglio dotati dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed in possesso di adeguata competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Possono anche essere scelti fra i consiglieri comunali.
3. Gli assessori esterni hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e ad intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto e la loro presenza non si computa ai fini del quorum strutturale.

Art. 30 – Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri assessori che compongono la Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite, anche in modo informale, dalla Giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge le funzioni vicarie.
4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 32 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle medesime, all'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio Comunale e per lo svolgimento di attività propositiva e di impulso nei confronti di questo.

2. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza, concernenti l'attività di governo, con propri provvedimenti deliberativi.
3. Nei casi in cui non sia necessaria una deliberazione della Giunta, ma il responsabile apicale di una struttura ritenga opportuno metterla a conoscenza di fatti o valutazioni, lo stesso può inoltrare una informativa alla Giunta stessa con richiesta di un pronunciamento di indirizzo.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi definitivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti agli organi burocratici;
b) elabora le linee di indirizzo da sottoporre al Consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e con il Consiglio;
d) modifica le misure dei tributi e delle tariffe, nel rispetto delle competenze attribuite per legge al Consiglio;
e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) autorizza il Sindaco a nominare il Direttore Generale;
h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) effettua i prelevamenti dal fondo di riserva;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) approva le proposte di transazioni formulate dai responsabili apicali della struttura comunale o dal Segretario/Direttore Generale ;
m) approva gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari, ove già previste precedentemente in atti del Consiglio Comunale;
n) approva il P.E.G. , il P.D.O. e le rispettive variazioni;
o) delibera la resistenza in giudizio dell'ente e autorizza il legale rappresentante dell'ente a costituirsi in nome e per conto del Comune, o a citare in giudizio persone fisiche o giuridiche;
p) fornisce indirizzi operativi al Segretario Comunale/Direttore Generale ed ai responsabili apicali, nei casi in cui vi siano margini di discrezionalità politica;
q) adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici entro il termine di scadenza previsto dalla legge.

Art. 33 – Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

modificate.

Art. 34 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Fatte salve specifiche disposizioni della legge e dello Statuto, le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

CAPO V° - Sindaco, Vice Sindaco e assessori

Art. 35 – Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche processuale. Convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende all'attività ed all'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti dei responsabili delle articolazioni organizzative dell'ente.
2. Nei limiti delle proprie competenze, attua le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare. Sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge fermo il rispetto delle competenze degli organi elettivi dell'ente. Ove l'accordo riguardi materie di competenza del Consiglio o della Giunta, la conclusione è preceduta da atto di indirizzo e delega, salvo casi di ratifica previsti dalla legge.
4. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ove non rientrante nella competenza dei funzionari responsabili e della Giunta.
5. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale dell'esecutivo, il Sindaco ha potere di delega generale o parziale agli assessori delle sue competenze e funzioni da attribuirsi per settori e materie omogenee.
6. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune ed in particolare:

a) coordina e indirizza l'attività degli assessori per l'attuazione degli atti fondamentali del Consiglio;
b) esercita il proprio ruolo di sovrintendenza generale dell'attività amministrativa del Comune e propositiva nei confronti della Giunta;
c) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporne l'esame alla Giunta;
d) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore l'esercizio delle funzioni vicarie che lo stesso esercita esclusivamente in caso di contemporanea assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco.
8. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinate dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento di organizzazione, il Segretario comunale, i responsabili apicali della struttura burocratica, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali. In sintonia con quanto previsto dalla legge per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture burocratiche e dirigenziali, il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Art. 36 – Potere di ordinanza del Sindaco

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 3° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate, sia quale rappresentante della comunità locale che quale ufficiale di governo, devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità, in conformità ai principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.
6. Le ordinanze debbono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni.

Art. 37 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone in Prefetto;
e) in casi di emergenza per il traffico veicolare e/o l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con il responsabile territorialmente competente delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico.

Art. 38 – Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario straordinario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco, ove non rilevi da atti o circostanze documentate ed incontrovertibili, viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di adeguata fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per l'accertamento dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco e si conclude, in ogni caso, con una deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 39 – Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.
2. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 40 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. Esercita altresì le funzioni di assessore secondo le deleghe ricevute in tale veste dal Sindaco.

Art. 41 – Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco nell'attività di governo del Comune con particolare riferimento agli ambiti di materie e settori omogenei dallo stesso delegate.
2. I singoli assessori rappresentano il Comune sotto il profilo politico. Possono esercitare la rappresentanza legale dell'Ente su specifica delega del Sindaco o della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Gli stessi hanno potere d'iniziativa nei confronti della Giunta Comunale.
4. Gli assessori, nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, hanno potere di impartire direttive ed indirizzi politico-amministrativi ai responsabili della struttura burocratica in conformità e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi espressi dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco. Esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento e sui risultati della gestione dell'ente.

CAPO VI° - Uffici e personale

Art. 42 – Principi di organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento all'azione amministrativa.
2. L'organizzazione generale, l'ordinamento, le competenze, il funzionamento, l'articolazione degli uffici e dei servizi, i rapporti reciproci fra questi e fra gli stessi e gli organi politici sono disciplinati dalla Giunta Comunale attraverso apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune promuove il miglioramento della professionalità, responsabilizzazione e flessibilità lavorativa del personale dipendente.
4. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza.

Art. 43 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilita dalla legge e dagli accordi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del Comune.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, professionalità e responsabilità gli incarichi attribuiti ai relativi uffici e servizi e, secondo i rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Egli risponde all'Amministrazione Comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni. Risponde altresì in via civile, penale, amministrativa e contabile.

CAPO VII – Personale direttivo

Art. 44 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
2. Il Direttore Generale cura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi politici dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli sono impartite e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco, che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano esecutivo di gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta, ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45 – Responsabili apicali della struttura burocratica

1. I responsabili apicali della struttura burocratica, come disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi organizzano gli uffici e i servizi ad essi assegnati secondo le direttive generali del Sindaco e della Giunta e le indicazioni del Direttore Generale.
2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta ai quali rispondono direttamente.
3. Ai responsabili apicali competono tutti i compiti, compresa l'adozione di provvedimenti di natura gestionale che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo degli organi politici dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore generale.
4. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti dagli organi politici, espressi negli atti di programmazione, nelle deliberazioni, nelle direttive, ed, in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) emettono le ordinanze di ingiunzione e di pagamento di sanzioni amministrative o tributarie;
j) gli atti attribuiti ad essi dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, attribuiti dal Sindaco;
k) pronunciano le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle attribuite per legge alla competenza del Sindaco;
l) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, dagli assessori e dal Segretario/Direttore Generale;

5. I responsabili apicali della struttura burocratica rispondo direttamente ed in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
6. I responsabili apicali possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 46 – Incarichi di alta specializzazione, collaborazioni esterne ed uffici di staff

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere e disciplinare la possibilità che il Comune si avvalga di personale dirigenziale o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.
2. Può altresì prevedere collaborazioni esterne con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. Lo stesso regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite, costituiti da dipendenti dell'ente o da personale assunto a tempo determinato.

CAPO VIII – Segretario Comunale

Art. 47 – Segretario Comunale

1. Presso il Comune presta servizio il Segretario Comunale che viene scelto nell'apposito albo professionale e nominato dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle priorità impartite dal Sindaco e dalla Giunta, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli assessori e consiglieri ed agli uffici.

Art. 48 – Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed agli assessori.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco, tra cui l'incarico di Direttore Generale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 49 – Vice Segretario Comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'ente.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nel rispetto dei limiti di durata imposti dal vigente ordinamento.

TITOLO IV
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I – Servizi

Art. 50 – Servizi

1. Il Comune gestisce direttamente i servizi che gli sono riservati dalla legge in via esclusiva.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione di pubblici servizi nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurino la migliore efficienza, efficacia e qualità anche con la collaborazione dei privati con i quali può partecipare a società di capitali.
5. La valutazione comparativa per la scelta della modalità di gestione di un servizio deve tener conto di tutte le possibilità ammesse dall'ordinamento giuridico. Di regola, la scelta in ordine alla forma di gestione dei servizi deve essere preceduta da studi comparativi, al fine di valutare l'idoneità delle forme di gestione prescelte.
6. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere preceduta dalla redazione di un piano tecnico-finanziario che contenga le motivazioni circa la prescelta forma di gestione.
7. Il Consiglio comunale individua, in base alle caratteristiche del servizio, lo strumento gestionale più opportuno da utilizzare.
8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, devono essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
9. Per consulenze e servizi aggiuntivi possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati.
10. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

CAPO II – Forme associative

Art. 51 – Principi generali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, può far ricorso a forme associative e di cooperazione sia con gli altri comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni ed attività, ad una interazione con altre realtà territoriali.

Art. 52 – Convenzioni e consorzi

1. Il Comune può stipulare convenzioni con i comuni e la Provincia per l'esercizio associato di funzioni e servizi, per la realizzazione di iniziative e programmi speciali, in ordine ai quali non emerge la necessità di livelli organizzativi autonomi e distinti apparendo invece conveniente prevedere forme organizzative più razionali ai fini dello sfruttamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti.
2. I consorzi sono istituiti tra comuni e province per la gestione di quei servizi che, per ragioni funzionali o per caratteristiche dimensionali, necessitano di una struttura gestionale tecnicamente adeguata da ottenere attraverso la partecipazione di più soggetti locali.
3. La costituzione dei consorzi avviene mediante l'approvazione, nei termini e modalità fissati dalla legge, dello statuto e di una convenzione nonché attraverso la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione. Gli atti fondamentali sono pubblicati all'albo pretorio degli enti consorziati.

Art. 53 – Accordi di programma

1. Il Comune, per un effettivo raccordo e coordinamento tra vari soggetti, comuni, province, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, favorisce la conclusione di accordi di programma, come previsti dalla legge, per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione popolare

Art. 54 – Ambito di applicazione

1. I diritti di partecipazione sono riconosciuti, in via generale ed in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, ai cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale. Possono essere riconosciuti a coloro che abbiano un rapporto qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi pubblici locali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale disciplina gli istituti di partecipazione di cui al presente capo fermo restando quanto stabilito direttamente dallo Statuto.

Art. 55 – Principi e strumenti

1. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione popolare, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi che entrino in rapporto con la sfera di competenza comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'Unione Europea e degli extra-comunitari regolarmente soggiornanti.
3. Il Comune riconosce le libere forme associative che costituiscono autonoma espressione della società e riguardano la popolazione ed il territorio comunale, anche per la difesa o la promozione di interessi monotematici.
4. Al fine di assicurare la più larga partecipazione popolare, vengono previste le seguenti forme ed istituti di partecipazione:

- consulte;
- petizioni;
- interpellanze popolari;
- consultazioni;
- referendum;
- organismi di partecipazione;
- tutela dell'utente;
- diritto di accesso e di informazione;

5. Salvo diversa disciplina, le forme e gli istituti di partecipazione sono applicabili, oltre che nei confronti del Comune, anche nei riguardi degli enti, aziende speciali ed istituzioni dipendenti del Comune stesso.
6. I progetti che comportino valutazioni di impatto ambientale possono essere sottoposti a preventiva consultazione secondo la disciplina di apposito regolamento.

Art. 56 – Albo delle associazioni

1. E' istituito, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, l'Albo comunale delle associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale da cui si evincano le finalità dell'associazione stessa, i metodi di autofinanziamento e chi ne ha la rappresentanza.
3. Apposito regolamento disciplina la tenuta dell'Albo, i requisiti e le modalità di iscrizione e cancellazione.

Art. 57 – Le consulte

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di consulte permanenti aperte alla partecipazione di enti ed organismi associativi aventi funzioni consultive e propositive nelle varie materie di interesse comunale, seguendo i seguenti criteri:

- per materia;
- per territorio;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- per aggregazione di interessi.

2. Tali organismi di partecipazione debbono rispondere alla finalità di interpretare interessi settoriali collaborando con l'amministrazione comunale nella ricerca, prospettazione e soluzione di problemi nei quali sia coinvolto un interesse pubblico.
3. Il regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione, la nomina, il funzionamento e le modalità di raccordo con il Comune di tali organismi.

Art. 58 – Petizioni

1. La petizione è lo strumento con il quale i cittadini presentano al Comune richiesta di adozione di un provvedimento di pubblico interesse. Tale richiesta deve essere riferita ad uno specifico problema, con una definizione precisa dei contenuti, e deve essere corredata dei dati e dei presupposti di merito necessari.
2. L'iniziativa della petizione si esercita da parte di un numero non inferiore al tre per cento dei residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. La Giunta, entro il termine improrogabile di trenta giorni, decide di accogliere – eventualmente con modifiche -, o respingere la petizione con provvedimento motivato di cui deve essere data comunicazione nella prima seduta consiliare.
4. Qualora l'oggetto della petizione rientri nella competenza decisionale del Consiglio, la deliberazione della Giunta, con la relativa motivazione, ha valore di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Nel caso di non accoglimento, la petizione medesima non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

Art. 59 – Interpellanze popolari

1. L'interpellanza popolare è lo strumento con il quale il cittadino singolo o associato, chiede di conoscere motivi o intendimenti circa provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.
2. Le interpellanze, indirizzate al Sindaco, vengono consegnate al Segretario Comunale in forma scritta, devono riferirsi a fatti specifici e concreti nei quali si evidenzi un interesse pubblico e possono essere corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Sono assolutamente escluse le questioni di carattere privato.
3. L'interpellante ha diritto alla risposta scritta entro trenta giorni dalla data della presentazione.

Art. 60 – Consultazioni

1. Gli organi del Comune, per gli ambiti di propria competenza, possono ricorrere alla consultazione dei cittadini, singoli od associati, affinché formulino il loro parere su questioni specifiche.
2. Oggetto di questo strumento è qualsiasi materia di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio. La consultazione deve essere svolta su una questione specifica e circostanziata, corredata di tutti i dati ed esposta in forma chiara.
3. La consultazione può altresì essere esercitata attraverso un sondaggio di opinione, affidandone l'effettuazione ad una commissione consiliare ovvero ad istituto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

specializzato.

Art. 61 – Referendum comunale

1. Il referendum comunale è indetto su iniziativa popolare e su questioni di particolare rilevanza per la collettività rientranti nella competenza del Consiglio, anche già oggetto di specifici provvedimenti deliberativi, relative alle materie concernenti la sfera di esclusiva competenza comunale con eccezione delle seguenti:

- statuto comunale;
- regolamenti comunali;
- tributi locali, tariffe, bilancio e gestione finanziaria in genere;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- attività amministrative di esecuzione di norme statali o regionali;
- elezioni, nomina, designazioni, revoche o decadenze;
- personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- funzionamento degli organi comunali, degli uffici e dei servizi;
- diritti di minoranze.

2. I quesiti da sottoporre a referendum devono essere formulati in modo breve, chiaro ed univoco, tale da lasciare libertà di scelta.
3. Il referendum è promosso da un Comitato Promotore che ne propone l'oggetto ed i quesiti da sottoporre ai cittadini, ne sostiene la divulgazione e ne organizza la raccolta delle adesioni per materia.
4. Il Comitato Promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum e può concludere accordi con l'Amministrazione Comunale sul contenuto del referendum. In caso di accordo raggiunto il referendum non ha luogo.
5. Il referendum è ammesso quando la proposta ottiene un numero di adesioni non inferiore al dieci per cento della popolazione maggiorenne residente risultante al termine dell'ultimo anno precedente l'inizio della raccolta delle firme.
6. Le firme di adesione devono essere raccolte in forma autenticata e consegnate, entro novanta giorni dall'inizio della raccolta, al Segretario del Comune che ne verifica la validità.
7. Successivamente alla raccolta delle firme, i quesiti referendari proposti dal Comitato Promotore sono sottoposti al Consiglio Comunale che delibera sull'ammissibilità del referendum previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, nonchè del Segretario Comunale.
8. Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale.
9. La consultazione referendaria si svolge entro i novanta giorni successivi alla presentazione delle firme e non può tenersi contestualmente a consultazioni elettorali.
10. Hanno diritto al voto referendario gli aventi diritto al voto per le elezioni comunali alla data di svolgimento del referendum.
11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto ed il risultato è da considerare approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti regolarmente espressi.
12. La proclamazione dei risultati è fatta dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale.
13. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, la disciplina in materia di referendum comunale è stabilita da apposito regolamento.

Art. 62 – Efficacia del referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'indizione del referendum sospende il procedimento, ovvero, se adottato e non eseguito, il provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale sull'oggetto del referendum stesso salvo che il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo, non decida di proseguire l'attività ovvero di mantenere l'efficacia del provvedimento.
2. Il Consiglio Comunale, nel termine improrogabile di un mese dallo svolgimento del referendum, deve deliberare prendendo atto dell'esito dello stesso ed assumendo le determinazioni del caso.

Art. 63 – Tutela dell'utente

1. Al fine di assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali, indipendentemente dalla loro forma di gestione, in aggiunta al controllo istituzionalmente affidato agli uffici ed agli organi politici dell'ente, è previsto un controllo diffuso da parte del cittadino-utente. Tale controllo è esercitato attraverso le segnalazioni che ciascun cittadino-utente può far pervenire all'ente indicando casi di cattivo funzionamento o problematiche riscontrate nei servizi pubblici locali.

Art. 64 – Diritto d'accesso e d'informazione

1. Ogni cittadino, singolo o associato, ha, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme statutarie e dagli specifici regolamenti comunali e nel rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Il Comune garantisce, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. La pubblicazione avviene di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi a ciò destinati.
4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
7. Inoltre, per informazioni od atti di particolare rilevanza, individuati nel regolamento, possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità e divulgazione.

TITOLO VI
ONORI CIVICI

CAPO I° - Onori civici

Art. 65 – Cittadinanza onoraria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune può conferire la cittadinanza onoraria ad individui viventi, non residenti nel Comune ma aventi con lo stesso un particolare legame, che si siano distinti per meriti nel campo della cultura, delle scienze, della tecnica, della politica, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del volontariato o nel campo dei diritti e dei valori universali dell'uomo.
2. La cittadinanza onoraria è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione deve indicare espressamente la motivazione del conferimento.
3. Con regolamento sono disciplinate le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 66 – Benemerenza civica

1. Il Comune può conferire un attestato di civica benemerenza a propri cittadini, sia viventi sia alla memoria, che si siano distinti per particolari meriti o per il servizio reso a favore della comunità locale.
2. La benemerenza civica è conferita dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti che ne indica espressamente la motivazione.
3. Con regolamento sono disciplinate le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 67 – Amministratori comunali

1. Il gonfalone del Comune viene esposto, di norma e salvo giustificati motivi, ai funerali di coloro che in vita hanno ricoperto la carica di consigliere, assessore o sindaco del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

TITOLO VII
GARANZIE STATUTARIE

CAPO I - Garanzie

Art. 68 – Maggioranza qualificata

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo. Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.
2. I regolamenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale, l'Albo comunale delle associazioni, le forme e gli istituti di partecipazione popolare, l'attribuzione di onori civici, sono approvati dal Consiglio se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo. Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche di detti regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 69 – Mozione di legittimità

1. Sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio, ciascun consigliere ha diritto di sollevare questione di legittimità. Allo scopo, nel corso della discussione consiliare, presenta al Sindaco una mozione in forma scritta tendente a far dichiarare in via preliminare dal Consiglio l'illegittimità della proposta di deliberazione per contrasto con la Costituzione, con norma comunitaria, con disposizione di legge o dello Statuto. La norma che si ritiene violata deve essere espressamente indicata.
2. Il Consiglio, anche nella stessa seduta, delibera preliminarmente sulla mozione di legittimità e successivamente sulla proposta di deliberazione. Della mozione di legittimità e dell'esito della stessa è data menzione nel verbale della deliberazione.

Art. 70 – Azione popolare

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 71 – Assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, al Sindaco, agli assessori nonché ai titolari di organi burocratici dell'ente che si trovino implicati, in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I° - Attuazione dello statuto

Art. 72 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto, con la sua entrata in vigore, abroga totalmente le disposizioni del precedente statuto.
2. E' compito della Giunta rendere disponibile il presente statuto a tutti i cittadini che ne fanno richiesta e pubblicizzarlo nelle forme più idonee.

Art. 73 – Regolamenti attuativi

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto sono approvati i regolamenti di competenza consiliare previsti dallo statuto stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 74 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa vigente in quanto compatibile col presente Statuto, ed, in particolare, al D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali.